



COMUNE DI RAGOGNA

PROVINCIA DI UDINE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. 21 del 24/10/2026
Reg. Gen. n. 21 del 24/10/2026

OGGETTO: ordinanza di carattere permanente per la disciplina della circolazione stradale in:

- Comune di Ragogna, via 2 Giugno, via Castello, interno al centro abitato di San Pietro.
- Regolamentazione della circolazione permanente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione comunale intende procedere alla modifica della circolazione veicolare in fraz. San Pietro, nelle seguenti strade: via 2 Giugno e via Castello come da Delibera di Giunta n. 78 del 15.10.2026;
- attualmente su via 2 Giugno e via Castello la circolazione veicolare risulta essere a doppio senso di marcia;
- la modifica su via 2 Giugno si rende necessaria perché l'intersezione tra via 2 Giugno e via Al Ponte (SR UD 5) risulta essere pericolosa, nella fattispecie i veicoli provenienti da via 2 Giugno che hanno l'intenzione di immettersi su via Al Ponte hanno la visibilità sulla propria sinistra ostruita dalla curva presente nelle immediate vicinanze dell'incrocio, come segnalato dal servizio di polizia locale;
- la modifica su via Castello si rende necessaria perché la larghezza della predetta via è ridotta e tale da non consentire la circolazione a doppio senso in condizioni di sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- la modifica della circolazione è finalizzata a garantire una maggiore sicurezza degli utenti della strada e una migliore organizzazione della viabilità;
- che in loco si è registrato un aumento del traffico ciclabile vista la presenza del Monte di Ragogna, meta ambita da diversi utenti;

ACCERTATO che si rende necessario per quanto sopraesposto rendere a senso unico di marcia via 2 Giugno nella seguente direzione: intersezione con via Al Ponte → intersezione con via Castello e rendere a senso unico di marcia via Castello nella seguente direzione: intersezione con via Al Monte → intersezione con via Al Ponte;

RITENUTO di modificare la regolamentazione della viabilità lungo via 2 Giugno e via Castello, mediante l'adozione del relativo provvedimento, a tutela della sicurezza stradale, secondo le modalità definite nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di regolamentare la sosta lungo via 2 Giugno istituendo gli stalli di sosta sul lato sinistro dal civico 5 al 13 e sul lato destro dal civico 26 all'intersezione con via Castello;

VISTI:

- il D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivale e rese note al pubblico mediante apposita segnaletica;
- l'art. 7 del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che attribuisce all'ente proprietario della strada la competenza a stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratti di essa, per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze connesse con la circolazione;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, ed il successivo D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ragogna approvato con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 02.05.2024;
- il Decreto Sindacale n. 06/2026 di Nomina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale nella persona del Vice Isp. Ermes Bonora, cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

O R D I N A

Per i motivi sopraesposti;

Dal giorno 27/10/2026:

- è istituito il senso unico di marcia a carattere permanente in Via 2 Giugno, con direzione di marcia intersezione via Al Ponte verso intersezione via Castello;
- è istituito il senso unico di marcia a carattere permanente in via Castello, con direzione di marcia intersezione con via Al Monte verso intersezione con via Al Ponte.
- l'istituzione degli stalli di sosta delimitati da strisce bianche e a tempo illimitato sul lato sinistro dal civico 5 al 13 e sul lato destro dal civico 26 all'intersezione con via Castello;

Ogni altro provvedimento in contrasto con il presente è da intendersi sospeso.

D E M A N D A

Al personale dell' Ufficio Manutenzioni, il compito di:

- a) rendere esecutiva e nota al pubblico la presente ordinanza mediante la collocazione della segnaletica stradale necessaria per l'istituzione dei divieti e delle limitazioni suddetti, conformemente a quanto disposto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;
- b) installare saldamente tutti i segnali in modo che resistano ad eventuali intemperie, assicurando la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica;

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati di far rispettare le norme previste dalla presente ordinanza.

A V V I S A

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (del D.L.vo 285/1992 “Codice della Strada” e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art. 3 L. 241/1990 in applicazione dell'art. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro 120 gg. mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'art. 3 L. 241/1990 in applicazione dell'art. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge.

DISPONE

1. che copia del presente provvedimento venga inviata a:

destinatari	modalità invio		note
Ufficio segreteria del Comune di Ragogna			per la pubblicazione all'albo pretorio
Servizi del Comune di Ragogna ➤ Tecnico e Manutenzioni	PEO	manutenzioni@comune.ragogna.ud.it	
Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES)	PEC	arcs@certsanita.fvg.it	
Pronto Soccorso Ospedale Civile di San Daniele del Friuli	PEC	asufc@certsanita.fvg.it	
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Udine	PEC	com.salaop.udine@cert.vigilfuoco.it	
Comando Stazione Carabinieri di San Daniele del Friuli	PEC	tud28642@pec.carabinieri.it	

Il Responsabile del Servizio
Vice Isp. Ermes BONORA

firmato digitalmente da Ermes Bonora ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Informazioni art. 5 L. 241/1990 e s.m.i.

Responsabile del procedimento: Vice Isp. Ermes Bonora

IL RESPONSABILE
ERMES BONORA



COMUNE DI RAGOGNA

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
21	24/10/2026	Servizio Polizia Municipale	24/10/2026

**OGGETTO: ordinanza di carattere permanente per la disciplina della circolazione stradale in:
Comune di Ragnogna, via 2 Giugno, via Castello, interno al centro abitato di San Pietro.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 26/10/2026 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/11/2026.

Addì 26/10/2026

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Dott.ssa Barbara Degano

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.